

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1999

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia

(1999/677/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;
- (2) considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, è opportuno che la Comunità approvi l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21 dell'accordo <sup>(2)</sup>.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HÄKÄMIES

<sup>(1)</sup> GU C 219 del 30.7.1999, pag. 189.

<sup>(2)</sup> Il Segretariato generale del Consiglio provvederà a far pubblicare la data di entrata in vigore dell'accordo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.